

CAPITOLO VII

Le censure concernenti le dichiarazioni di Giuseppe Marchese. Cenni alle dichiarazioni rispettivamente rese nel primo dibattimento di appello e nel presente giudizio di rinvio dai collaboranti Giovanni Brusca ed Antonino Giuffrè.

Cognato di Leoluca Bagarella, a sua volta cognato di Salvatore Riina, ed appartenente ad una famiglia mafiosa di importanza "storica" nell'ambito di "Cosa Nostra", da generazioni affiliata alla potente cosca di "Corso dei Mille" (facente parte del "mandamento" di Ciaculli) Giuseppe Marchese, collaboratore di giustizia sin dal settembre del 1992, ha offerto un contributo considerato dal Tribunale di eccezionale rilevanza, essendo da sempre stato vicino a Salvatore Riina, capo indiscusso dei "corleonesi", del quale aveva sempre goduto piena fiducia ancor prima di essere affiliato, nel 1980, per decisione personale dello stesso Riina (pag. 996 della sentenza appellata).

Egli, cioè, (pag. 1018, ibidem) è stato <<il primo collaboratore di giustizia appartenente allo schieramento dei corleonesi dissociatosi da "Cosa Nostra" e, quindi, in grado di riferire quanto appreso sull'odierno imputato dall'interno del gruppo uscito vincente dalla "guerra di mafia" dei primi anni '80; in base a tale sua collocazione all'interno dell'organizzazione criminale, ha dimostrato di potere informare su fatti personalmente vissuti accanto a personaggi di notevole spessore mafioso posti ai vertici del predetto schieramento, tra i quali, oltre ai componenti della propria famiglia di sangue,

lo stesso Riina Salvatore ed i Greco; per tale motivo è stato in grado di confermare quanto dichiarato dal Cancemi in ordine alla "appropriazione" da parte dei corleonesi dei rapporti con gli esponenti delle Istituzioni, precedentemente cooptati dagli esponenti della strategia "morbida" all'interno di "Cosa Nostra" (cfr. Bontate); ha riferito sul conto dell'imputato specifici episodi, di particolare pregnanza probatoria, che convergono con il contenuto delle propalazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia>>.

I tre episodi dei quali il Marchese aveva parlato in sede di esame, tutti cronologicamente collocati nel corso dell'anno 1981 e quindi in epoca successiva alla sua formale iniziazione (pag. 999), concernevano altrettante "soffiate" provenienti dall'imputato.

Premettendo che la tenuta della "Favarella" di Michele Greco ("il Papa") era uno dei luoghi in cui si recava spesso perchè frequentato da molti "uomini d'onore" e da personaggi di rilievo che vi si riunivano, il collaboratore aveva riferito che, proprio in tale luogo, un giorno agli inizi del 1981 lo zio Filippo Marchese - uscendo da un magazzino dove aveva avuto un breve abboccamento con lo stesso Michele Greco, Pino Greco e Salvatore Greco detto "il senatore" - si era appartato con lui comunicandogli riservatamente di andare ad avvisare lo "zio Totuccio", cioè Salvatore Riina, perchè il "dottore Contrada" aveva fatto sapere che le Forze di Polizia avevano individuato la località dove egli si era rifugiato: "nelle mattinate", quindi, avrebbe potuto esserci qualche perquisizione nella zona (il Riina, all'epoca trascorreva la propria latitanza in una villa in località Borgo Molara, conosciuta solo da pochi intimi che mantenevano contatti diretti con lui).

Il Marchese si era, quindi, recato dal Riina e gli aveva riferito quanto comunicatogli dallo zio Filippo, specificando che Contrada era la fonte delle informazioni su possibili, imminenti perquisizioni. Il Riina, per nulla sorpreso e senza chiedere alcuna spiegazione, aveva deciso di abbandonare immediatamente l'abitazione per andare a San Giuseppe Jato, nella villa di campagna di tale "Totò Lazio", insieme alla moglie, ai figli ed alla cognata Manuela. Lungo il tragitto, esso collaborante gli aveva fatto da "staffetta" andando avanti con la propria automobile (una FIAT 500 che guidava pur non avendo patente) mentre il Riina lo aveva seguito a bordo di una autovettura "Mercedes" insieme ai suoi familiari.

Il secondo episodio narrato dal collaborante veniva riassunto nei seguenti termini.

Lo zio (Filippo Marchese), nell'ottobre 1981, lo aveva avvertito di fare allontanare il padre (Vincenzo Marchese), che si trovava in stato di latitanza in un appartamento sito in una palazzina all'inizio del paese di Villabate, perchè. Contrada aveva fatto sapere che in quella zona sarebbero state eseguite perquisizioni domiciliari.

Giuseppe Marchese aveva, quindi, fatto trasferire suo padre, per un periodo di circa una settimana, nell'abitazione di alcuni parenti a Cefalà Diana. Successivamente erano ritornati insieme nella casa di Villabate, dove, nel frattempo, era rimasto il resto della famiglia e dove, comunque, non erano state eseguite perquisizioni.

Con riferimento al terzo episodio, il Marchese aveva dichiarato che lo zio Filippo, all'epoca latitante come il padre, lo aveva informato della necessità di spostarsi, per precauzione, dalla casa

dei Bagnasco in via Fichidindia (dove tutti e tre, in quel periodo, alloggiavano temporaneamente), perchè Contrada aveva fatto sapere, sempre tramite Michele Greco e Salvatore Greco "il senatore", che era pervenuta in Questura una telefonata anonima con la quale si indicavano in Filippo Marchese, "Pinuzzu" Calamia e Carmelo Zanca gli autori dell'omicidio in pregiudizio di Gioacchino Tagliavia, detto "Ginetto".

Giuseppe Marchese aveva confessato la propria diretta partecipazione, unitamente ad altri soggetti, a tale omicidio, collocandolo cronologicamente verso la fine (Ottobre- Novembre) del 1981. Pertanto, ritenuta affidabile la notizia fatta pervenire da Contrada, sia lui che il padre si erano trasferiti a Casteldaccia in un villino di Gregorio Marchese, cognato di Filippo Marchese, Avevano appreso, successivamente, facendo la spola tra Casteldaccia e Palermo, dove avevano continuato a trattare con altri appartenenti alla "famiglia" i propri affari, che alcune perquisizioni erano state effettivamente eseguite dalle Forze dell'Ordine, e, per quanto riguardava la loro famiglia, soltanto nell'abitazione dello zio Filippo Marchese.

Tanto premesso, il Tribunale rilevava che la attendibilità intrinseca del Marchese era stata positivamente verificata in numerose pronunce giurisdizionali (alcune delle quali acquisite in atti), e che la sua appartenenza con un ruolo di primo piano, nonostante la giovane età, all'organizzazione criminale "Cosa Nostra", era stata accertata nell'ambito del c.d. primo maxi processo.

Sottolineava l'importanza delle motivazioni addotte in merito alla scelta di dissociarsi ed il fatto che il Marchese non aveva esitato a

coinvolgere se stesso ed i suoi familiari in gravissimi fatti delittuosi, dando luogo ad una delle più ampie confessioni in ordine ai numerosi crimini commessi per conto di “Cosa Nostra”.

Rilevava, ancora, in ordine alla tempistica delle propalazioni concernenti l'imputato, che la collaborazione dello stesso Marchese con gli organi inquirenti era iniziata il primo Settembre 1992, e che le prime notizie riferite sul conto del dott. Contrada risalivano al 4 Novembre 1992; circostanza, questa, tale da non rendere sostenibili censure relative ad asseriti ritardi nelle propalazioni stesse (pag. 1017 della sentenza appellata).

Escludeva, inoltre, l'ipotesi di millanteria da parte dei referenti del Marchese, la cui fonte era stata essenzialmente lo zio Filippo, essendo illogico che questi avesse detto il falso ad uno dei suoi più fidati adepti, peraltro suo stretto consanguineo. Inoltre, secondo quanto dichiarato dallo stesso collaborante, Filippo Marchese non aveva rivendicato come un merito proprio il mantenimento del rapporto con Contrada, ma aveva indicato nei Greco gli intermediari privilegiati tra il funzionario di Polizia e lo schieramento corleonese. Senza dire che il comportamento del Riina, nel momento in cui gli era stata riferita la notizia la cui fonte era stata indicata nell'imputato, denotava come questi fosse perfettamente a conoscenza del ruolo svolto dal funzionario per conto di “Cosa Nostra”, circostanza di valore decisivo per escludere qualsiasi ipotesi di millanteria (ibidem, pag. 1054).

Il Tribunale, ancora, reputava infondata qualsiasi ipotesi di calunnia per vendetta, sia diretta (perché l'imputato non aveva avuto modo di occuparsi nel corso della propria carriera di

Giuseppe Marchese, ancora ragazzino quando svolgeva funzioni di Polizia Giudiziaria a Palermo), sia “trasversale” (per vendicare i propri parenti denunciati con rapporto del 7 febbraio 1981 a firma di Contrada): a seguito della propria collaborazione, infatti, il Marchese aveva accusato i suoi parenti, e anche il fratello, di gravissimi crimini ed aveva reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti di altri appartenenti alla polizia (pag. 1055).

Le censure concernenti le dichiarazioni di Giuseppe Marchese, articolate nel volume II dell’Atto di impugnazione (pag. 131 e segg.) si appuntano - con specifico riferimento all’episodio della fuga di Salvatore Riina dalla villa di Borgo Molara - su due aspetti.

I difensori appellanti ravvisano, in primo luogo, un “mutamento di versione”, in ordine alle ragioni ed al contesto dell’allontanamento del Riina, nel trapasso tra quanto dichiarato dal collaborante al Pubblico Ministero in occasione dell’interrogatorio del 2 ottobre 1992 e le dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio del 4 novembre 1992, sostanzialmente corrispondenti a quelle rese in sede di esame all’udienza del 22 aprile 1994.

Deducono, in secondo luogo, che, sino al 1984, nessun organo di polizia (P.S. e CC.) aveva localizzato o individuato la villa sita in via Cartiera Grande n. 33, località Borgo Molara, indicata e descritta nei particolari dal Marchese, quale rifugio di Salvatore Riina e che, pertanto, nessuna perquisizione era stata mai effettuata in quella villa, né agli inizi del 1981, né in epoca successiva.

Quanto al primo aspetto, osserva questa Corte che la trascrizione relativa all'udienza del 22 aprile 1994, pag. 25, nella forma riportata a pag. 133 del volume II dell'Atto di impugnazione, , recita “...*Mio zio Filippo mi tirò da parte e mi disse di andare ad avvisare, dice, u zu Totuccio e ci dici: <<Fici sapiri u dottor Contrada che hanno individuato la località dov'è che praticamente lui stava; dice nelle mattinate dovrebbero fare qualche diciamo perquisizione...>>. Sono andato là a trovarlo, in questa villa e gli dissi: <<Che li sapere me zio, che ci fici sapere u dottor Contrada che dice cà ci avissi a essere una perquisizione...>>”.*

Lo stesso collaborante, richiesto dal Pubblico Ministero di precisare l'epoca di questo episodio, l'aveva individuata nello <<inizio '81>> (trascrizione udienza, pagg. 29 e 54 trascrizione udienza 22 aprile 1994).

I verbali degli interrogatori del Marchese in data 2 ottobre 1992 e 4 novembre 1992 sono stati acquisiti sull'accordo delle parti, nel corso di questo dibattimento, all'udienza del 9 giugno 2005.

Il Tribunale, infatti, non aveva ritenuto che le dichiarazioni rese dal collaborante al Pubblico Ministero potessero consentire di formulare contestazioni, riferendosi il primo interrogatorio all'allontanamento definitivo di Totò Riina agli inizi della cd. seconda guerra di mafia, e cioè nell'imminenza dell'uccisione di Stefano Bontate (soppresso il 23 aprile 1981) - allontanamento motivato dal timore del capomafia di essere rintracciato dai suoi oppositori - ed il secondo interrogatorio ad un allontanamento provvisorio, intervenuto agli inizi del 1981 a seguito della

segnalazione che l'odierno imputato avrebbe fatto a Michele Greco, trasmessa a Filippo Marchese e girata, tramite Giuseppe Marchese, al Riina.

Benché, dunque, il testo dei due verbali non acquisiti al dibattimento sia stato riportato irriflettutamente nei motivi di appello, se ne rende, oggi, necessaria e possibile la valutazione, che induce ad escludere l'asserita contraddizione nelle dichiarazioni del Marchese, già esclusa dal Tribunale ai fini delle contestazioni.

Il verbale di interrogatorio del 4 novembre 1992 è – per la parte qui d'interesse – così trascritto alle pagine 131 e 132 del volume II dei motivi d'appello: *"...Posso innanzi tutto riferire alcuni episodi riguardanti un funzionario di polizia, a nome Contrada, che molti anni fa prestava servizio a Palermo. La prima volta che sentii fare il nome di Contrada risale agli inizi del 1981. Io mi trovavo insieme a mio zio Marchese Filippo alla Favarella, ove mio zio si era appartato con Greco Michele, Greco Salvatore "il senatore " e Greco Giuseppe "scarpa ".*

Ritornando dal colloquio coi predetti, mio zio Filippo mi disse di andare subito da Riina Salvatore, poiché il dott. Contrada aveva fatto sapere che la Polizia aveva individuato il luogo dove il Riina allora abitava e, nella mattina seguente, vi sarebbe stata una perquisizione.

Io mi recai, quindi, immediatamente dal Riina e precisamente nella villa (sita nei pressi della circonvallazione di Palermo) di cui ho già parlato in altro interrogatorio [pag 61, 2/10/1992] " (pag. 100, interr. cit.)...

"Come ho già detto, in tale villa Riina abitava insieme alla moglie ed ai suoi figli, allora due maschi e una femmina..."

Orbene, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale a pag. 53 della memoria depositata il 14 novembre 2005, le dichiarazioni appena riportate (*"...Posso innanzi tutto riferire alcuni episodi riguardanti un funzionario di polizia, a nome Contrada, che molti anni fa..."*) - precedute nei motivi di appello dai puntini di sospensione - scaturiscono dalla domanda: *<<L'Ufficio, a questo punto, per esigenze investigative, chiede al MARCHESE di riferire tutto quanto sia a sua conoscenza circa eventuali rapporti tra Cosa Nostra ed appartenenti alla Pubblica Amministrazione>>.*

Il Marchese, dunque, parlò di Contrada il 4 novembre 1992 perché solo allora, e non prima, gli fu chiesto di parlare dei rapporti collusivi con Cosa Nostra di appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Ed infatti, nel corpo del verbale del 2 ottobre 1992, il collaborante, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, aveva affrontato un argomento diverso.

I temi trattati, infatti, erano stati la strage di piazza Scaffa e l'inizio della guerra di mafia con gli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, ed in questo contesto si inserisce lo stralcio riportato a pag. 134 del volume II dei motivi di appello (*pag. 61 del verbale*): *"...Poco prima dell'inizio della guerra di mafia, per motivi di sicurezza, il Riina si era infatti trasferito in territorio di San Giuseppe. Prima, invece, egli aveva abitato in una bella villa di recente costruzione..."*.

Frutto di una palese forzatura, dunque, è il costrutto difensivo secondo cui :

- gli <<inizi del 1981, cioè primi mesi del 1981, coincidono col “poco prima dell’inizio della guerra di mafia”. Infatti, Stefano Bontate è ucciso ad aprile e Salvatore Inzerillo a maggio del 1981. I due omicidi sono i momenti più significativi e prodromici della cosiddetta “guerra di mafia”, iniziata proprio agli inizi del 1981>>(pag. 135 vol. II dei motivi di appello);
- il Marchese avrebbe cambiato la versione dei fatti dal 2 ottobre al 4 novembre successivo, essendo stato indotto a farlo perché, nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 1992, il pentito Gaspare Mutolo aveva enunciato accuse a carico di Contrada;
- Mutolo, in particolare, aveva affermato che questi, dopo gli iniziali rapporti con Bontate e Riccobono, era entrato in relazione con altri esponenti mafiosi di spicco, citando Salvatore Riina e Michele Greco tra i soggetti che avevano ricevuto favori da lui;
- poiché, però, nell’interrogatorio reso il 26 ottobre 1992, così come in sede di esame dibattimentale, Gaspare Mutolo non aveva dato alcuna specifica indicazione sui presunti favori elargiti dall’imputato a Riina e Michele Greco, a tale lacuna aveva posto rimedio <<dopo otto giorni il Marchese, raccontando l’episodio della fuga di Riina da Borgo Molara, tramite la notizia fatta pervenire a mezzo di Greco sulla individuazione del rifugio>> (pagine 138 e 139 vol. II dell’Atto di impugnazione);
- ulteriore conferma del mutamento di versione del collaborante erano state le dichiarazioni rese da altro pentito, e cioè Baldassare Di Maggio, che nel corso dell’interrogatorio (acquisito al fascicolo del dibattimento, per la parte di interesse, all’udienza del 3

febbraio 1995) reso al P.M. il 26 maggio 1993 e riprodotto a pag. 140 del volume II dei motivi di appello;

- il Di Maggio, invero, non aveva accennato né a Contrada (nei cui riguardi, peraltro, non aveva mai rivolto accuse di sorta) né ad altro motivo dell'allontanamento del Riina dalla villa di Borgo Molara se non quello del timore di vendette mafiose;
- in perfetta sintonia, infatti, con quanto riferito dal Marchese nel suo interrogatorio del 2 ottobre 1992, lo stesso Di Maggio aveva dichiarato di essersi recato con Giovanni Brusca, nel periodo immediatamente successivo alla morte di Salvatore Inzerillo (ucciso l'undici maggio 1981) presso un villino già abitato, secondo quanto dettogli dallo stesso Brusca, dal Riina, per caricare su un furgone e trasportare nelle case di contrada Dammusi (quelle dei Brusca, dove la famiglia Riina si era trasferita) alcune masserizie, dato che quel rifugio non era, ormai, ritenuto sicuro perché conosciuto anche a qualcuno del gruppo Inzerillo.

Osserva questa Corte che il Marchese ha ben rappresentato le ragioni e le modalità dell'allontanamento di Totò Riina degli inizi del 1981, il solo nel quale aveva avuto una parte attiva quale latore del messaggio e quale staffetta. Ha chiarito di essere tornato successivamente nella villa di Borgo Molara a trovare lo stesso Riina, precisando che questi aveva lasciato definitivamente quel sito prima della uccisione del Bontate (*<<guardi, io gli sto dicendo, quando è successo l'omicidio Bontade già lui là non ci stava. Però se si è trasferito 2 giorni prima, una settimana,*

questo non lo so>> (pagine 69 e da 75 a 90 e pag. 118 trascrizione udienza 22 aprile 1994).

Logica e ben centrata, dunque, è giustificazione offerta dal Marchese alla domande della Difesa e alle richieste di chiarimenti del Presidente del collegio sul perché egli non avesse fatto menzione dell'intervento di Contrada sin dal 2 ottobre 1992, quando, per la prima volta, aveva narrato di un allontanamento del Riina dalla villa di Borgo Molara: <<AVV. SBACCHI: *(....) Io volevo dire, visto che ha parlato prima di Borgo Molara, ancora prima (il 2.10.1992, n.d.r.) che parlasse del Dott. Contrada, perchè non ha ritenuto di riferire che uno.., che la fuga, l'allontanamento di Riina Salvatore dalla villa di Borgo Molara, fosse stata conseguenza di un intervento del Dott. Contrada?*

PRESIDENTE: *dice, come mai prima del 4 novembre, lei avendo parlato del trasferimento...*

MARCHESE G.: *Sig. Presidente, io rispondo agli interrogatori quando mi vengono fatti, io mica sono io a dire questo, questo e quell'altro. Io, quando mi venne chiamato un Magistrato, parliamo degli argomenti che gli espongo, e dopo mano, mano, vengono gli interrogatori.*

PRESIDENTE: *ma chiaro. Insomma, l'avvocato vuole sapere questo, lei visto che prima del 4 di novembre aveva parlato di questo trasferimento di Riina da Borgo Molara a San Giuseppe Iato, come mai nella stessa circostanza non ha parlato dell'episodio riguardante Contrada e della comunicazione data a Riina?*

MARCHESE G.: *perchè stavamo parlando di un altro argomento.*

PRESIDENTE: *perchè stavano parlando di un altro argomento, dice, questa la risposta>>) cfr. pag. 127 trascrizione udienza 22.4.1994).*

Come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005, le parole "*...Io mica sono io a dire questo, questo e quell'altro...* " significano che l'argomento da trattare viene proposto dal Magistrato, alle cui domande ("interrogatori") il collaborante dice - com'è ovvio - di rispondere quando gli vengono poste.

La congruità delle spiegazioni del Marchese - e cioè l'avere risposto a domande diverse, su argomenti diversi, in contesti diversi - risulta vieppiu' evidente, come lineare ed incisiva è tutta la narrazione dell'episodio, non appannata dai vistosi limiti culturali ed espressivi del dichiarante, che ha risposto senza tentennamenti e con costanza alle domande rivoltegli in sede di controesame.

Ad ulteriore riprova del fatto che il Marchese non ebbe a "riciclare" un tema da lui precedentemente affrontato per farne materia di una falsa accusa nei confronti del dott. Contrada – in tal modo assecondando chi, avendo interrogato Gaspare Mutolo, avrebbe inteso dare concretezza e specificità alle sue dichiarazioni - vengono in considerazione le modalità del definitivo allontanamento del Riina dalla Villa di Borgo Molara, narrate nel primo dibattimento di appello dal collaborante Giovanni Brusca.

Quest'ultimo, all'udienza del 16 dicembre 1998, ha riferito di essere andato a prendere personalmente a casa il Riina, che in quel frangente era con la moglie ed i tre figli, per accompagnarlo a San Giuseppe Jato, ed ha collocato questo episodio a ridosso della esplosione della seconda guerra di mafia: *<<Quando sta per scoppiare la guerra di mafia con l'uccisione di Stefano Bontade e lui smette di abitare in contrada Molara...>>*.

Ha precisato, inoltre : *<<Salvatore Rina sapeva che c'erano gli scappati, come si suol dire i perdenti, avevano individuato la casa, la zona dove lui abitava, al che' se ne e' scappato, e ci sono andato io prima a prenderlo, assieme a lui, cioe' lui ha messo moglie e figli in macchina, io ho preso la roba piu' necessaria e me lo sono portato, cioe' lui e' venuto a San Giuseppe Jato* (pag. 69-72 della trascrizione).

Lo stesso Brusca ha soggiunto che, nella circostanza, il Riina si era messo alla guida di una "Golf".

Sollecitato dalla domanda del Presidente del collegio *<<Non era una mercedes che aveva Riina ? >>*, ha risposto *<<Aveva una Mercedes e una Golf, in quell'occasione la Mercedes la mando' da Oliveri, e lui con la golf e' venuto con me a San Giuseppe Jato, che teneva una mercedes che teneva in garage...*

PRESIDENTE:Prima dell'omicidio di Bontade e' questa circostanza che lei lo va a prendere per farlo andare via da Borgo Molara ?

BRUSCA: Si', giorni, quando lui se ne e' andato da San Giuseppe Jato, da Borgo Molara...a Giuseppe jato, subito dopo poi e' scattato la morte di Stefano Bontade.

PRESIDENTE: Le risulta che attorno allo stesso periodo o poco prima, o poco dopo, ci fu un'altra occasione che si allontanano' da Borgo Molara il Riina?

BRUSCA:No, io so solo questo, poi se in altra occasione precedentemente a questo, se ci sono altri fatti io non li so>>> (ibidem, pagg. 69-72).

Quest'ultimo concetto è stato ulteriormente ribadito dal Brusca nel prosieguo dell'esame (pagg. 101-104 della trascrizione):

<<PG DOTT. GATTO:...Lei ha parlato di un allontanamento di Toto' Riina dalla villa di Borgo Molara dove abitava, che avvenne poco prima dell'inizio della guerra di mafia, e in questa circostanza fu lei che lo ando' a prendere con tutta la sua famiglia, lo fece rifugiare nella casa di vostra disponibilità' a San Giuseppe jato, e' giusto ?

BRUSCA: Si ?

PG DOTT. GATTO: Quindi siamo a poco prima della guerra di mafia.

BRUSCA:Si ?

PG DOTT. GATTO: Precedentemente le risulta, qualche mese prima o comunque nei primi del 1981 che Riina si fosse allontanato anche per breve periodo, per qualche giorno da Borgo Molara ed era venuto egualmente in contrada Dammusi, da voi ?

Le risulta questo, o non le risulta ?

BRUSCA: Guardi che Riina si sia allontanato da Molara questo non lo so perché' non lo posso escludere perché' non so niente..." (pagg. 101-104)>>.

Lo stesso collaborante, in effetti, immediatamente dopo ha riferito che non gli risultava che il Riina fosse venuto, prima del suo allontanamento definitivo, <<*ad abitare con la famiglia*>> a San Giuseppe Jato.

Tale precisazione, tuttavia, va coordinata con le affermazioni precedenti e correlata con la stessa precarietà dell'allontanamento riferito dal Marchese, del tutto provvisorio e non propedeutico ad un insediamento definitivo in contrada Dammusi.

La narrazione degli eventi successivi all'allontanamento del Riina ha registrato, poi, una perfetta convergenza tra il narrato del Brusca e quello del Di Maggio:

<<AVVOCATO SBACCHI: Lo ha accompagnato a Dammuso; ci fu qualcuno che provvide a sgomberare le masse ... di ...che lei sappia ?

BRUSCA:Dopo giorni, ..subito io con Salvatore Riina c'e' ne siamo andati a Dammusi, lui si fermo' la' per dieci, quindici venti giorni, un mese che poi si trasferii' a Mazara del vallo, dopo giorni ci siamo andati io Di Maggio e un certo Cicchirilli di San Giuseppe Jato, ancora da spendere dell'altro materiale.

AVVOCATO SBACCHI:E' andato a prelevare effetti personali, intende questo ?

BRUSCA:Effetti personali, mangiare, cioè andare a svuotare il più possibile quella casa>> (pagg. 77-78 della trascrizione).

Agli elementi di differenziazione delle due fughe, sin qui evidenziati (la diversa cronologia, i diversi fiancheggiatori, le diverse autovetture utilizzate dal Riina) si aggiunge quello dei

familiari che, nelle due circostanze, accompagnarono il capo mafia.

Soltanto il Marchese, infatti, ha menzionato, oltre alla moglie ed ai figli del Riina, la di lui cognata Manuela, che il Brusca ha escluso essere stata presente in occasione del definitivo allontanamento, quello da lui curato:

<<PG :DOTT. GATTO: ...Senta lei conosce una nipote di Toto' Riina che si chiama Manuela ?

BRUSCA:Cognata, non nipote.

PG: DOTT. GATTO:...E quando lei ando' a rilevare Toto' Riina con tutta la famiglia, questa Manuela c'era o non c'era ?

BRUSCA: In questo momento non c'era." (92-94 della trascrizione)>>.

Non può, dunque, condividersi l'impostazione della Difesa, che in questo giudizio ha ritenuto di desumere dai contributi del Brusca e del Di Maggio - sulla cui attendibilità intrinseca non è stata mossa alcuna censura - la prova del fatto che uno ed uno soltanto fosse stato l'allontanamento di Totò Riina dalla villa di Borgo Molara.

Se, dunque, due furono gli allontanamenti di cui ha parlato Marchese, tra il 2 ottobre e il 4 novembre 1992 non vi fu alcun mutamento di versione, ed *a fortiori* nessuna manipolazione della fonte propalatoria, denunciata dai difensori appellanti nell'ottica della tesi - che permea l'impianto delle loro censure - di un complotto ai danni dell'imputato.

Né risulta che il Marchese abbia avuto contatti di sorta con il Mutolo nel torno di tempo in cui la Difesa ipotizza l'adattamento

manipolatorio delle sue dichiarazioni (2 ottobre 1992- 4 novembre 1992).

Nessuno dei due, infatti, in tale periodo era nelle condizioni di instaurare contatti con l'altro.

Il dottor Francesco Cirillo, direttore del Servizio centrale di protezione del Ministero dell'interno, in sede di audizione alla seconda Commissione del Senato della Repubblica - il relativo verbale è allegato al volume "A" dei Motivi Nuovi di appello - aveva riferito che erano stati bensì accertati contatti tra collaboranti, ma in stato di libertà o fruanti di misure alternative alla detenzione, disposte dai competenti Tribunali di sorveglianza, dal momento che il Servizio Centrale di protezione si occupava soltanto di costoro.

Ulteriori elementi che inducono ad escludere la adombrata preordinazione di un inesistente adeguamento di Marchese a Mutolo sono emersi, poi, dalle dichiarazioni rese nel corso dell'esame cui è stato sottoposto nel primo dibattimento di appello dal collaboratore di giustizia Rosario Spatola. Questi, infatti, nel riferire di tentativi di avvicinamento da parte di altri pentiti (comunque risalenti a due, tre, quattro anni dopo il periodo ottobre–novembre 1992), ha elogiato il contegno e la riservatezza del Marchese.

In particolare, premettendo di avere conosciuto il Marchese, presentatogli dal collaboratore di giustizia Marco Favaloro pochi giorni prima del Natale del '94 (pag. 18 trascrizione udienza 3 dicembre 1998), lo Spatola lo ha definito (pag. 26, ibidem) <<*uno dei più riservati, non ama incontrarsi se non casualmente*>>;

atteggiamento comprensibile da parte dello stesso Marchese, dato che, come evidenziato nella sentenza di primo grado (pagina 1055), egli non aveva esitato ad accusare i suoi stessi parenti, ed addirittura il fratello, di crimini efferati, nutrendo dunque, un estremo interesse al mantenimento dello speciale programma di protezione.

I difensori appellanti, ancora, hanno ritenuto di intravedere un profilo di contrasto tra quanto dichiarato al Pubblico Ministero il 4 novembre 1992 e quanto riferito in sede di esame dal Marchese.

Segnatamente, nella prima circostanza il collaborante avrebbe indicato la villa; nella seconda, la località di Borgo Molara come sito della latitanza di Totò Riina (cfr. pag. 133 vol. II dell'Atto di impugnazione):

<< Si richiama l'attenzione sull'espressione “...*la polizia aveva individuato il luogo dove il Riina allora abitava e, nella mattina seguente, vi sarebbe stata una perquisizione...*”. Il luogo dove il Riina allora abitava era la villa sita in via Cartiera Grande a Borgo Molara.

Che il Marchese intendesse riferirsi alla villa si deduce, senza alcun dubbio, dalla successiva dichiarazione “...*in tale villa il Riina allora abitava insieme alla moglie ed...*”(pag. 101, dich. a P.M. 4.11.1992).

Alla udienza del 22.4.1994 il Marchese ha dichiarato:

“...Mio zio Filippo mi tirò da parte e mi disse di andare avvisare, dice, u zu Totuccio e ci dici: <<Fici sapiri u dottor Contrada che hanno individuato la località dov'è che praticamente lui stava; dice nelle mattinate dovrebbero fare qualche diciamo perquisizione...>>. Sono andato là a trovarlo, in questa villa e gli dissi: <<Che li sapere me zio, che ci fici sapere u dottor Contrada che dice cà ci avissi a essere una perquisizione.” (pag. 25, ud. 22.4.1994)>>.

A pag. 49 della memoria depositata il 14 novembre 2005 il Procuratore Generale ha fatto rilevare che l'espressione <<*il luogo dove il Riina allora abitava*>> è polivalente, essendo suscettibile di assumere significati diversi in rapporto a contesti diversi: se certamente, la propria abitazione è “il luogo in cui si abita”, non ogni luogo in cui si abita è la propria casa, potendo esserlo anche la propria città od un quartiere di essa.

Del resto, come puntualmente osservato dallo stesso Procuratore Generale, tenuto conto della povertà dei mezzi espressivi e del vocabolario del collaborante, <<non si vede perché mai il Marchese, volendo esprimere l'elementare concetto di **casa** o di **villa**, avrebbe fatto ricorso all'indiretta – e, per lui, più arzigogolata – espressione **luogo in cui abitava**>>.

La tesi secondo cui il Marchese avrebbe fatto costante riferimento alla località e non alla villa è stata efficacemente argomentata nei termini seguenti.

Nella versione riportata nei motivi d'appello il brano delle dichiarazioni dibattimentali del Marchese reca un “**cà**” accentato.

Nella trascrizione agli atti del processo l'accento non si rinviene.

Le conseguenze sono di non poco momento, giacchè, nel dialetto siciliano, il “**cà**” accentato significa **qua** e quello non accentato equivale alla congiunzione **che**, introduttiva di una proposizione.

Nel primo caso, osserva il Procuratore Generale <<il Marchese avrebbe detto a Riina che **qua** - cioè alla villa dentro la quale si trovava all'atto del parlare - *avrebbe dovuto esserci* una perquisizione, in tal modo suffragando l'assunto difensivo che il preannuncio di perquisizione riguardava specificamente l'abitazione del latitante; nel secondo caso, il

collaborante avrebbe semplicemente detto a Riina **che** nella *località* dov'egli abitava, *avrebbe dovuto esserci* una perquisizione>>.

Osserva questa Corte che la mancanza dell'accento sulla "a" del "**ca**" potrebbe essere dovuta ad una omissione del trascrittore.

Tuttavia, l'ascolto della registrazione non si è reso necessario perché lo stesso testo delle dichiarazioni enuncia la fondatezza della ricostruzione del Procuratore Generale.

Ed invero, nella trascrizione agli atti del processo il "ca" è seguito da una virgola ed è preceduto da un apostrofo, e quindi suonerebbe, in vernacolo :"*ncaa..*"; espressione del tutto anodina, utilizzata come intercalare specialmente da chi ha un basso grado di cultura e, quindi, delle lacune espressive.

Tale conclusione è rafforzata dal fatto che, nel contesto del periodo << *Che li sapere me zio, che ci faci sapere u dottor Contrada che dice cà (o ca, n.d.r.) ci avissi a essere una perquisizione... >>*", il lemma "dice" non è la terza persona singolare del verbo "dire", ma¹ - in questo caso, abbinato al "ca" - costituisce un'espressione meramente riempitiva, utilizzata come intercalare in quello che i linguisti chiamano "italiano regionale". Eliminandolo, quindi, per forza di cose residua il precedente "che", dopo la parola "Contrada", e cioè necessariamente una congiunzione, non certo l'avverbio di luogo "qua" ("che ci fici sapere u dottor Contrada che dice ca ci avissi a essere una perquisizione").

Senza dire che, comunque, anche il "cà" accentato non avrebbe affatto imposto di attribuire all'ambasciata del Marchese il significato inteso della Difesa.

¹ Come già osservato trattando delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, riguardanti le minacce al costruttore Siragusa.

Altra osservazione di carattere lessicale - ma tutt'altro che accademica, ed anzi gravida di implicazioni - è quella fatta dal Procuratore Generale a proposito dell'espressione <<*ci avissi a essire una perquisizione*>>, che nel dialetto siciliano esprime possibilità o probabilità, ma non certezza, significando “potrebbe” o “dovrebbe” esserci una perquisizione.

Ne deriva che la mancanza di prova della effettiva esecuzione di perquisizioni, o di attività di osservazione, a Borgo Molara in un momento immediatamente successivo alla ambasciata del Marchese non vale ad infirmare la credibilità del collaborante, come invece sostenuto dai difensori appellanti.

Per non dire che, come ampiamente spiegato dal Tribunale (pag. 1032 e segg. della sentenza di primo grado), non vigeva, all'epoca, la prassi di documentare comunque gli atti di Polizia Giudiziaria, specie nel caso di operazioni con esito negativo (emblematici i casi di due perquisizioni domiciliari non documentate, e cioè quella nell'attico di via Jung n.1, effettuata il 30 aprile 1980, della quale ha riferito il teste Firinu, e di quella condotta nelle prime ore del 12 aprile 1980 dal teste Renato Gentile presso l'abitazione di Salvatore Inzerillo, della quale si dirà a proposito della cd. “Vicenda Gentile”).

A conferma dell'interesse investigativo della zona di Borgo Molara, va, inoltre, rimarcato quanto sottolineato dal Tribunale alle pagine 1036 e 1037 della sentenza appellata: <<Uno specifico, importante riscontro all'individuazione della zona di Borgo Molara come rifugio di latitanti mafiosi è, poi, emerso dalla deposizione resa dal dott. Ignazio D'Antone, il quale già dall'Aprile del 1981 aveva assunto di fatto la

dirigenza della Squadra Mobile di Palermo subentrando al dott. Impallomeni in qualità di funzionario piu' anziano addetto alla Squadra Mobile di cui era già vice-dirigente (cfr. f. 154 ud. 14/7/1995).

Il D'Antone, infatti, pur affermando di non avere ricevuto segnalazioni specifiche nei primi mesi del 1981 in ordine ad una casa sita a Borgo Molara utilizzata come rifugio da Salvatore Riina, ha dichiarato che *“Borgo Molara era uno dei luoghi, nei dintorni di Palermo, che si prestavano ad occultare latitanti e che spesso, per tale motivo, anche durante il periodo della sua dirigenza alla Squadra Mobile, si mandavano uomini in quella zona per ricercare latitanti ed in particolare i pericolosi “Corleonesi”* (cfr. ff. 115, 158, 159 ud. 14/7/1995) .

Tale emergenza processuale, di peculiare rilevanza, atteso il ruolo svolto all'epoca dal dott. D'Antone nell'ambito della Squadra Mobile, riscontra l'effettiva esecuzione di pattugliamenti da parte delle Forze di Polizia, finalizzati alla cattura di latitanti, proprio nella zona e nell'epoca indicata dal Marchese, e risulta, peraltro, assolutamente coerente sia con la notizia riferita dal predetto che con le altre risultanze esaminate, sulla base delle quali deve ritenersi che l'allontanamento del Riina da quell'abitazione era stata “consigliata” per motivi di prudenza e non perchè il suo rifugio fosse stato localizzato dalla Polizia>>.

Le considerazioni svolte nel brano dianzi trascritto inducono a superare una ulteriore obiezione, avanzata dalla Difesa nel corso della discussione per screditare la figura ed il contributo di Giuseppe Marchese.

Si assume, cioè, che, una volta “bruciato” il suo covo, perché scoperto dalle forze di Polizia, Totò Riina non avrebbe mai potuto ragionevolmente farvi ritorno.

In realtà, come si è visto, il messaggio di cui era stato latore Giuseppe Marchese riguardava l'imminenza di possibili perquisizioni nella zona, e non nella villa, di Borgo Molara.

La successiva scelta di Riina di fare ritorno nel suo rifugio, dunque, può ragionevolmente spiegarsi con la circostanza che non erano state compiute operazioni di Polizia concernenti la villa di Via Cartiera Grande n.33, e quindi con la convinzione di non essere esposto ad altri pericoli, se è vero che la notizia della sua presenza in quel "covo" sarebbe circolata tra i mafiosi dello schieramento "perdente" soltanto nell'imminenza della seconda guerra di mafia, e cioè nell'aprile del 1981.

Alla stregua del riferimento alla zona e non alla villa di Borgo Molara si supera anche l'obiezione secondo cui i funzionari di Polizia e gli ufficiali dei Carabinieri citati quali testi dalla difesa (vol. II dell'Atto di impugnazione, pagine 145-150) avevano riferito che, agli inizi del 1981, il covo di Totò Riina non era stato ancora individuato dalle Forze di Polizia.

Peraltro, anche sotto un diverso profilo, la circostanza che agli inizi del 1981 non fosse ancora noto alle Forze dell'Ordine il covo del Riina non è indicatrice di mendacio da parte del Marchese .

In altri termini, anche ad ammettere che, agli inizi del 1981, Contrada non sapesse specificamente della presenza di Totò Riina a Borgo Molara - il che appare improbabile, tenuto conto che egli ha dichiarato di avere avuto, nella sua carriera, "*centinaia di confidenti*" (cfr. pag. 110 trascrizione udienza 13 dicembre 1999) - l'aver avvertito dei tramiti qualificati come i Greco, tra i pochissimi a conoscenza del rifugio dello stesso Riina, della

imminenza di possibili operazioni di Polizia in una zona a lui nota come luogo di rifugio di latitanti mafiosi (posto che lo era all'amico e collega Ignazio D'Antone), è una condotta che si pone in perfetta sintonia con il paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa, caratterizzato dalla pertinenza al sodalizio in sé delle condotte di agevolazione, illuminate dal dolo diretto.

In questa ottica - anche se, nel narrato del Marchese, l'indicazione di Contrada è correlata alla figura del Riina - è ben possibile che la successiva comunicazione dai Greco a Filippo Marchese, e quindi al collaborante, avesse decodificato una notizia di carattere generale, considerata di grandissimo interesse per la tutela di una figura apicale, e quindi della macchina organizzativa, del sodalizio mafioso.

Sebbene, poi, non constino specifiche censure sul punto, va ricordato come, nel rassegnare i riscontri alle dichiarazioni del Marchese, il Tribunale abbia evidenziato che questi aveva dimostrato di ben conoscere i luoghi da lui indicati, ed in particolare la villa di Borgo Molara dove si era recato ad avvisare il Riina e quella di San Giuseppe Jato dove lo aveva accompagnato (pag. 1022); che dalle risultanze processuali era risultato che la villa di Borgo Molara, di proprietà di tale Carmelo Pastorelli, era nella disponibilità di esponenti di "Cosa Nostra" o comunque di soggetti molto vicini a questa organizzazione; che, in particolare nel 1981, anno cui si riferisce il fatto in esame, era condotta in locazione da un mafioso di particolare spicco, tale Salvatore Tamburello, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto

indicato da più fonti quale reggente in luogo di Mariano Agate (arrestato nel 1990, altro mafioso alleato del Riina e capo del mandamento di Mazara Del Vallo).

Il Tribunale, ancora, ha valorizzato come riscontro le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Anselmo, “uomo d’onore” della famiglia della Noce, alleata dei corleonesi, fratello del latitante Vincenzo Anselmo, “figlioccio” dello stesso Riina.

Salvatore Anselmo, che aveva iniziato a collaborare nel Novembre del 1984, ed era stato ucciso il 12 novembre 1984, aveva già indicato la villa di via Cartiera Grande n°33 in località Borgo Molara come luogo in cui si rifugiavano e si riunivano il Riina, insieme al fratello Vincenzo Anselmo e ad altri latitanti tra cui anche Bernardo Provenzano (cfr. deposizione resa sul punto dal cap. dei C.C. Leonardo Rotondi).

Oltretutto, l'utilizzazione di quella villa come luogo della latitanza di Salvatore Riina era emersa dalle già citate propalazioni di Baldassare Di Maggio.

Altro riscontro al narrato del Marchese in ordine a questo episodio sono state considerate le indicazioni accusatorie di Gaspare Mutolo circa l'estensione dei favori dell'imputato a soggetti mafiosi appartenenti al gruppo dei Corleonesi, collocandosi la prima fuga del Riina da Borgo Molara <<in un'epoca perfettamente compatibile con quella in cui Mutolo apprese dal Riccobono la notizia dei “favori” fatti da dott. Contrada anche a Riina>> (pag. 361 della sentenza appellata).

Gaspare Mutolo, infatti, in via bensì esemplificativa, ma

immediata e spontanea, si è riferito a Totò Riina come ad uno dei beneficiari di tali favori, riferendo, a domanda del presidente del collegio (pag. 51 trascrizione udienza 12 luglio 1994 che Riccobono gli aveva detto che <<gli stessi favori>> da lui ricevuti erano stati fatti <<mi disse per esempio, che so, Salvatore Riina, per esempio, io sto portando un paragone.

PRESIDENTE: si'.

MUTOLO G. per esempio tale giorno lo dovevano arrestare allora si sposto' perche' il dottor Contrada...

PRESIDENTE: ecco, non parlo' specificatamente...>> .

Infine, a confermare l'attendibilità delle accuse del Marchese su questo specifico episodio militano le già menzionate propalazioni del pentito Salvatore Cancemi.

Quest'ultimo, infatti aveva riferito:

- di avere continuato a sentire parlare dal suo capo capomandamento Pippo Calò dell'imputato, come persona a contatto con "Cosa Nostra", almeno fino agli anni 1983-1984, e quindi in un' epoca in cui, essendo stati uccisi Riccobono e Bontate, i suoi contatti con l'organizzazione non potevano avere come referenti tali soggetti;
- di avere appreso in più occasioni da vari "uomini d'onore", e segnatamente da Raffaele Ganci, capo della famiglia della Noce, da La Barbera, Biondino e dallo stesso Riina, che quest'ultimo era stato avvisato dai poliziotti di mettersi da parte a causa di particolari operazioni dirette alla sua ricerca.

Quanto agli altri due episodi narrati da Giuseppe Marchese, legati a notizie di “soffiate” di Contrada che Michele e Salvatore Greco avrebbero girato a Filippo Marchese (l’allontanamento da Villabate di Vincenzo Marchese, e la fuga di Vincenzo, Filippo e dello stesso Giuseppe Marchese dalla casa dei Bagnasco a seguito dell’omicidio di Gioacchino Tagliavia), a pag. 158 del volume II dell’Atto di impugnazione è stato unicamente dedotto che in nessuno dei due casi vi erano state perquisizioni, così come non vi erano state per la villa di Borgo Molara, abitata dal Riina. Paradossalmente, dunque, assumono i difensori appellanti <<Si dovrebbe dedurre, qualora fossero vere le propalazioni del pentito, che il dott. Contrada nel 1981 si diletta di creare falsi allarmi tra i latitanti di mafia, quali il Riina, il Marchese Vincenzo, lo zio Marchese Filippo, tanto che quest’ultimo>> - sempre secondo il pentito - in una occasione aveva dubitato che Contrada portasse notizie “buone”, cioè vere ed utili (pag. 34 trascrizione udienza 22 aprile 1994).

Il rilievo non è condivisibile.

Ed invero, proprio nel frangente richiamato dalla Difesa, il collaborante aveva riferito che suo zio Filippo Marchese aveva fugato i suoi dubbi rappresentando di avere avuto rassicurazioni dai Greco: *<<e mi disse che praticamente chiddu chi dici Michele Greco e u Senature, dice, i nutizie l’ha puittate buoni fin’ora... Che le, che le notizie l’ha portate fino adesso buone, perché mio zio è quello che mi diceva, i contatti li aveva, l’avevano u Senaturi e Michele Greco, i contatti...>>.*

Del resto, anche la possibilità di apprestare le necessarie cautele costituiva un vantaggio per il sodalizio mafioso, e ciò a

prescindere dal fatto che all'indicazione di possibili operazioni di Polizia facesse seguito la loro successiva attuazione, ed a prescindere dalla precisione delle notizie (anche nel caso della fuga da Villabate, peraltro, la soffiata aveva riguardato la zona, non specificamente l'abitazione), o ancora dalla loro documentazione.

Senza dire che il Tribunale ha dato conto con specifico riguardo alla fuga da casa Bagnasco, del riscontro costituito dalla telefonata anonima al 113, con la quale si indicavano in Filippo Marchese, "Pinuzzu" Calamia e Carmelo Zanca gli autori dell'omicidio Tagliavia (pagine 1040 e 1041) .

Segnatamente, con la relazione di servizio in data 5/9/1981, a firma di Antonino Raspanti, agente di P.S. in servizio presso la Centrale Operativa di Palermo, allegata al rapporto giudiziario del 27/8/1982 concernente la scomparsa di Gioacchino Tagliavia, si comunicava che, alle ore 19,57 del giorno 5 Settembre 1981 era pervenuta al centralino del "113" una telefonata anonima che indicava, quali autori dell'omicidio, Giuseppe Calamia, Filippo Marchese ed i fratelli Pietro e Carmelo Zanca (pag. 1040).

In questo dibattimento la Difesa ha dedotto che il collaborante poteva essere stato a conoscenza della relazione - ed avervi costruito artatamente la sua accusa - perché imputato nell'ambito del medesimo procedimento, del quale, dunque, poteva avere letto gli atti.

Ora, che Giuseppe Marchese, - non menzionato tra i soggetti denunciati con il rapporto del 27/8/1982 - sia stato successivamente processato per l'omicidio Tagliavia, è un dato

che deve senz'altro presumersi: il collaborante, infatti, ha confessato la propria diretta partecipazione ad esso, unitamente ad altri soggetti, e lo ha collocato cronologicamente verso la fine (Ottobre- Novembre) del 1981 (cfr. pagine 32 e 68 trascrizione udienza del 22 aprile 1994).

Tale circostanza, tuttavia, non elide la valenza di riscontro del documento, e cioè la sua funzione di conferma dell'attendibilità del dichiarante. Non è emerso in alcun modo, invero, che lo stesso Marchese, peraltro, palesemente incolto e quindi necessariamente poco versato nello studio delle carte processuali, avesse preso visione di tutti gli atti del processo relativo a fatti dei quali si era comunque autoaccusato.

In ultimo, la Difesa (pag. 150 vol. II dei motivi di appello) ha dedotto che ulteriore <<e decisiva prova della infondatezza, falsità, natura menzognera e calunniosa delle accuse di Marchese Giuseppe>> sarebbe <<rappresentata dall'attività investigativa svolta dal dott. Contrada, proprio agli inizi del 1981, nei confronti del gruppo di mafia dei Marchese.

Infatti, il rapporto giudiziario del 7 febbraio 1981 sull'omicidio del dott. Giuliano fu redatto personalmente dal dott. Contrada e fu il frutto di un lungo ed impegnativo lavoro investigativo che il dott. Contrada nella qualità di Dirigente della Criminalpol (incarico ricoperto alla data 7.2.1981) non era tenuto od obbligato a fare, non essendo il responsabile della polizia giudiziaria di Palermo, che era allora il Capo della Squadra Mobile dott. Giuseppe Impallomeni.

Il dott. Contrada fece quel rapporto perché sentiva forte il dovere morale di dare tutto il suo contributo al fine di far luce, per quanto possibile, sull'omicidio del suo collega con il quale aveva lavorato sedici anni e con il

quale aveva avuto rapporti fraterni. Contributo consistente nel delineare il quadro criminale in cui si era maturato il delitto, le motivazioni, i mandanti, gli esecutori materiali e che dette la possibilità di evidenziare il collegamento con l'omicidio del Cap. CC. Basile e di comprendere l'evoluzione in atto della mafia, che andava attuando sistemi terroristici nei confronti delle Istituzioni e degli uomini che le rappresentavano. Ma non solo. Nel rapporto si delineava il sorgere di quel gruppo feroce e sanguinario che costituiva il primo nucleo aggregato di quello che sarà poi il "clan vincente o corleonese"; infatti, di lì a poco (tra aprile e maggio 1981) scoppierà la "guerra di mafia", iniziata con gli omicidi Bontate e Inzerillo>>.

Il Tribunale si è fatto carico di questo argomento e ne ha evidenziato i limiti alle pagine 1045-1051 della sentenza appellata. Segnatamente, ha evidenziato che, nel rapporto del 7 febbraio 1981, che a detta del suo stesso estensore (2° foglio) *<<delinea e rappresenta le attività investigative che alla data del 21 luglio 1979 occupavano maggiormente il capo della Mobile e che, per i motivi che saranno via via enunciati e sviluppati, si ritiene costituiscano le premesse e le cause della sua uccisione>>*, erano stati menzionati:

- il contenuto dei rapporti di denuncia a firma del dott. Boris Giuliano in data 30/4/1979-2/5/1979 e 6/6/1979 a carico di Spitalieri Rosario, Greco Giovanni, Greco Giuseppe, Mondello Giovanni, Marchese Pietro e Marchese Gregorio, esponenti delle famiglie mafiose di Corso dei Mille e di Ciaculli;
- gli arresti di Marchese Antonino e Gioè Antonino e la scoperta del "covo" di via Pecori Giraldi;

- l'intuizione dello stesso Giuliano, correlata a tale scoperta, dell'ascesa dei "corleonesi";
- il fatto che <<alla data della sua uccisione (21/7/1979) il dott. Giuliano nonostante il breve lasso di tempo dal rinvenimento del "covo" di via Pecori Giraldi (7/7/79) aveva già attivato le indagini per individuare il gruppo di mafia che lo utilizzava, identificando Bagarella Leoluca, in stretto collegamento con gli arrestati Marchese Antonino e Gioè Antonino, come uno dei soggetti facenti parte di quel gruppo.. e stabilito l'esistenza di una relazione tra il "covo" di via Pecori Giraldi e l'infrastruttura alberghiera con annessa discoteca "Il Castello"- di San Nicola Arena- facente capo alla società di fatto costituita da Calvello Mantegna Alessandro ed i fratelli Di Carlo- su cui avevano, successivamente approfondito le indagini i Carabinieri ed in particolare il cap. Basile>> (cfr. ff. 38 e ss. rapporto cit.);
- la circostanza che quest'ultimo, a sua volta, <<con rapporto in data 6/2/1980, aveva denunciato alla Procura della Repubblica, tra gli altri i fratelli Di Carlo, Bentivegna Giacomo, Marchese Antonino e Bagarella Leoluca, così raggiungendo ulteriori risultati investigativi a carico del medesimo aggregato criminale già individuato dalla Squadra Mobile del dott. Giuliano>> (pag. 1050 della sentenza appellata);
- la circostanza che tali risultati erano stati ulteriormente consolidati con il rapporto giudiziario del 16/4/1980 del Nucleo Operativo dei C.C., <<in relazione alle indagini svolte anche in collaborazione con la Compagnia C.C. di Monreale, di denuncia a carico di Riina Giacomo, Pipitone Antonino, Cannella Tommaso ed altri soggetti ritenuti strettamente legati alla cosca corleonese (cfr. ff. 57 e ss. rapporto cit.)>> (pag. 1050 della sentenza appellata).

In effetti, più di quanto non abbia fatto il primo giudice, deve darsi atto che, nel rapporto a firma del dott. Contrada in data 7 febbraio 1981 si coglie un contributo personale dell'odierno imputato, estrinsecatosi:

- in una visione di sintesi dei collegamenti enucleati in precedenti rapporti della P.S. e dell'Arma dei Carabinieri;
- nella valorizzazione di episodi specifici come le minacce al dott. Paolo Procaccianti, medico legale incaricato dell'esame dei guanti di paraffina prelevati ai presunti esecutori materiali dell'omicidio Basile (fogli 92 e 93 del rapporto), collegato all'omicidio Giuliano;
- nella netta indicazione dei soggetti responsabili come appartenenti *<<allo stesso gruppo di mafia, composto da soggetti provenienti da famiglie di mafia diverse, ma tradizionalmente legate da vincoli di alleanza, cooperazione, interscambio di affiliati per singole azioni criminose..>>* (cfr., ibidem foglio 80, foglio da 84 ad 87) e dei moventi dell'omicidio Giuliano.

Tuttavia, anche se il rapporto del 7 febbraio 1981 non è un elaborato meramente compilativo, la qualità e la mole dell'attività investigativa in cui aveva trovato la sua causale l'omicidio Giuliano ne esaurisce sostanzialmente il contenuto.

Oltretutto, la condotta di agevolazione ascritta all'imputato era necessariamente legata a situazioni contingenti che potevano permettere la trasmissione di qualche notizia di interesse del sodalizio mafioso ma non una palese, costante e non dissimulabile attività informativa.

Vanno, dunque, condivise le considerazioni espresse a pag. 1051 della sentenza appellata, così enunciate:

<< Le pervicaci e brillanti indagini compiute dal dott. Giuliano e dal cap. Basile a carico dell'unico pericoloso aggregato mafioso facente capo ai corleonesi, ragione stessa della loro eliminazione ad opera di "Cosa Nostra", non potevano consentire in alcun modo l'omissione di una denuncia nei confronti di quei soggetti che dall'operato investigativo di quei funzionari avevano subito gravi conseguenze.

Tale comportamento, inesigibile da parte della stessa organizzazione mafiosa, avrebbe certamente scoperto il ruolo svolto dal dott. Contrada che doveva essere quello di assicurare la latitanza agli appartenenti a "Cosa Nostra", comunicando loro le notizie in suo possesso su operazioni di Polizia che avrebbero potuto comportarne l'arresto, così come hanno concordemente riferito i collaboratori di giustizia esaminati>>.

In conclusione, non ha fondamento il costrutto difensivo che inquadra le propalazioni del Marchese, in quanto coordinate con quelle di Gaspare Mutolo, nell'ottica di un complotto ai danni dell'imputato; tesi che gli stessi difensori escludono di avere propugnato (si vedano, per esempio, le *Brevi Note* depositate il 2-5-01: << *né l'imputato né la sua Difesa hanno mai, in questo processo, avanzato o sostenuto tesi di "complotto"*>> ; << *la propalazione di Marchese non è stata qualificata elemento integrante il presunto "complotto"*>>) e che, invece, come rilevato dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 14 novembre 2005, << *emerge a ogni piè sospinto dalle dichiarazioni del prevenuto e dal modo di conduzione del controesame dei collaboranti*>>.

Per concludere la disamina delle censure riguardanti l'attendibilità ed il contributo di Giuseppe Marchese, va segnalato il rilievo svolto a pag. 122 del Volume I, tomo II, dei Motivi nuovi, con il quale si assume che sarebbe stata smentita l'affermazione del Marchese, de relato del cognato Leoluca Bagarella, secondo cui Salvatore Greco detto il "Senatore", fratello di Michele Greco, sarebbe stato massone².

Il Marchese, in effetti, non ha fatto alcun riferimento alla persona dell'imputato, né può escludersi che la sua fonte sia incorsa in errore.

I difensori appellanti, tuttavia, hanno ritenuto che egli abbia voluto insinuare il dubbio di una appartenenza o di una contiguità massonica dell'imputato, in quanto informatore dei Greco.

Orbene, all'udienza del 10 maggio 1994 il teste Luigi Bruno, del centro D.I.A. di Palermo, ha riferito di avere verificato che nella via Roma esisteva "una sede distaccata della Massoneria", dove nel 1986 erano state effettuate delle perquisizioni ed erano stati acquisiti gli elenchi degli iscritti, tra cui Salvatore Greco detto "l'ingegnere", omonimo di Salvatore Greco detto "il senatore" (pag. 75 della trascrizione).

A questa stregua, il "de relato" del Marchese - peraltro riguardante un aspetto assolutamente marginale delle sue dichiarazioni - parrebbe smentito, ma - in realtà - così non è.

Il predetto teste, infatti, ha preso in considerazione l'indagine condotta nel 1986 della Criminalpol, che aveva interessato i locali

² Tale rilievo è enunciato nell'ambito delle censure riguardanti le dichiarazioni di altro collaborante, e cioè Rosario Spatola

di una loggia massonica ubicati a Palermo, nella Via Roma, dove soleva recarsi un tale Lo Cascio.

Giuseppe Marchese, per contro, si è riferito ad un periodo antecedente al 1986, coincidente con la sua sua frequentazione del fondo “Favarella” dei Greco, e di auge di costoro. Egli, inoltre, al di là della generica indicazione di appartenenza del “senatore” alla massoneria, riferitagli dal cognato in modo altrettanto generico, non ha menzionato specifiche logge, né una sede ubicata in via Roma.

Nel riferire, poi, degli accertamenti condotti sulle eventuali frequentazioni massoniche dell'imputato, il teste Bruno ha dichiarato che era stato seguito il metodo del raffronto tra i nominativi annotati nelle agende dell'imputato ed *<<i nominativi riportati negli elenchi delle logge massoniche in nostro possesso>>*, precisando che questi ultimi *<<non sono tutti>>*, e cioè che gli elementi di conoscenza in suo possesso non erano esaustivi (pag. 54 della trascrizione).

D'altra parte, il controllo sulle agende non avrebbe mai potuto condurre ad alcun risultato utile circa l'affiliazione massonica del “senatore”, essendo impensabile che il suo nome fosse annotato nelle agende dell'odierno imputato.

La positiva verifica della attendibilità di Giuseppe Marchese, operata dal giudice di primo grado, ha ricevuto ulteriore alimento dalle dichiarazioni rese - in questo secondo dibattimento di appello - dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, che, citato come imputato in reato connesso, avendo rinunciato alla

facoltà di non rispondere è stato escusso nella qualità di testimone assistito all'udienza del 30 gennaio 2004.

Rispondendo alle domande del presidente del collegio sulle ragioni della sua collaborazione, iniziata il 15 giugno 2002 (pagina 89 e segg. della trascrizione), il Giuffrè, dopo avere dato una spiegazione etico - solidaristica della sua appartenenza a Cosa Nostra (*<<A me hanno insegnato che nel momento in cui un amico aveva di bisogno, bisognava lasciare la propria moglie che stesse partorendo per andare a soccorrere l'amico>>*), ha dichiarato di avere maturato dopo due mesi di regime carcerario ex art. 41 bis O.P., seguito al suo ultimo arresto, un percorso di revisione delle proprie convinzioni, legato alla constatazione che all'interno del sodalizio gli interessi economici avevano soverchiato qualunque legame e valore personale.

Per quanto qui rileva, il Giuffrè ha riferito:

- di avere fatto parte di “Cosa Nostra” sin dal 1980, da affiliato alla famiglia mafiosa di Caccamo, compresa nell'omonimo mandamento;
- di avere inizialmente svolto il ruolo di accompagnatore e di uomo di fiducia del capo famiglia e capo mandamento di Caccamo Ciccio Intile, che, agli esordi della sua militanza, gli aveva presentato, nella loro tenuta di “Favarella”, Michele Greco e Salvatore Greco;
- di avere altresì conosciuto, sempre per il tramite dell'Intile, vari esponenti mafiosi di Bagheria, tra cui Leonardo Greco, il quale, in occasione di una riunione tenuta nel 1981 in quella località, dopo lo scoppio della guerra di mafia, all'interno dei suoi

locali adibiti a deposito del ferro³, aveva perorato ed ottenuto il passaggio dello stesso Intile con i “Corleonesi” di Bernardo Provenzano;

- di avere seguito ad accompagnare l’Intile a riunioni di mafia tra esponenti dei mandamenti di allora (<<*Brusca Bernardo, Totò Riina, Pippo Calò e tanti altri, tanti altri personaggi*>>) ed anche ad incontri con Salvatore Riina, pur limitandosi a salutare i presenti e senza prendervi parte;
- di avere conosciuto, nel 1983, alcuni rappresentanti provinciali della Sicilia (Giuseppe Madonia, Bernardo Brusca, Michele Greco, Carmelo Colletti, un fratello di Santapaola) in occasione di una riunione tenutasi a Caccamo in una casa di campagna di suo padre, nella quale era stato << *sancito..... il passaggio di potere da Michele Greco a Salvatore Riina*>>;
- di avere, dopo l’arresto dell’Intile nell’83 - ’84, accompagnato il suo successore Diego Guzzino, anche ad incontri con Bernardo Provenzano, sino all’arresto del Guzzino stesso, tra fine ’85 ed o 86;
- di essere stato successivamente invitato dall’Intile, all’epoca ancora in carcere, ad occuparsi del mandamento di Caccamo, compito dapprima ricoperto “ufficiosamente”, e, dal 1987 formalmente;
- di essere entrato dal 1986, in modo particolare, in contatto <<*con Bernardo Provenzano a solo*>>.

³ La figura di Leonardo Greco, in rapporti commerciali in quanto venditore di tondini di ferro per cementi armati, ma anche personali per un vincolo di “comparaggio”, con Oliviero Tognoli, viene in rilievo a proposito di uno dei più rilevanti segmenti fattuali la cui ricomposizione prova la condotta di agevolazione contestata al dott. Contrada, e cioè quello della fuga dello stesso Tognoli, raggiunto da un provvedimento di fermo e quindi da un ordine di cattura, dall’Hotel Ponte di Palermo in data 12 aprile 1984; episodio alla cui trattazione si rinvia.

A domanda della Difesa, il Giuffrè ha precisato di non avere mai chiesto o saputo dove fossero i rifugi dei capi di Cosa Nostra, in ciò riscontrando l'indicazione del Marchese secondo cui il covo di Borgo Molara di Totò Riina era conosciuto da pochissime persone della sua cerchia più ristretta *<<perché andare a chiedere o sapere, senza un motivo plausibile, quale fosse il covo di Riina o quale fosse il covo di Provenzano, mi sembra che non avevo né l'autorità e nemmeno il motivo.... >>* (pag. 74 trascrizione udienza 30 gennaio 2004).

Ha chiosato tale affermazione citando un pregnante aforisma coniato da Salvatore Riina: *<<la curiosità è l'anticamera della "sbirritudine">>* (cioè della delazione, n.d.r.) e spiegando che, da curiosi, *<<si moriva>>*.

Per ciò che riguarda l'odierno imputato, come risulta dalla nota in data 3 marzo 2004 del Procuratore della Repubblica di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, in sede di formazione del "Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" ex art. 14 legge 13 febbraio 2001 n. 45, al Giuffrè non è stata posta alcuna domanda riguardante Contrada.

Tale circostanza spiega perché soltanto in dibattimento - dopo avere esordito dicendo di non ricordare fatti specifici - il collaborante abbia dapprima genericamente evocato la veste di funzionario di Polizia *<<avvicinabile>>* dell'imputato, dicendone di averne avuto notizia negli anni ottanta del novecento, e quindi abbia precisato i propri ricordi, ancorandoli all'epoca in cui egli stesso era stato custode della latitanza - trascorsa a Caccamo (pag.

57, ibidem) - di Michele Greco, imputato nel primo maxi processo di Palermo e catturato il 20 febbraio 1986⁴.

Il Giuffrè - dando atto che dell'episodio dell'allontanamento di Riina da Borgo Molara la stampa aveva parlato ampiamente riferendo di questo processo - ha riferito di avere appreso in quel contesto (e quindi circa dieci anni prima dell'esame del Marchese e delle relative notizie di stampa) da Michele Greco o dal lui fratello o da Mario Prestifilippo, che quello specifico allontanamento aveva avuto origine da una "soffiata" dell'odierno imputato.

Orbene, quanto al profilo della credibilità di Antonino Giuffrè, trattandosi di una collaborazione alquanto recente - e non essendo state prodotte dalla Pubblica Accusa sentenze passate in giudicato nelle quali essa sia stata valorizzata - la Corte non dispone di quegli elementi di giudizio che possono essere forniti, in particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza delle indicazioni accusatorie.

Né, per altro verso, appaiono compiutamente valutabili le ragioni della collaborazione, sinteticamente indicate, come si è visto, in un percorso interiore di resipiscenza sviluppatosi in epoca immediatamente successiva a quella dell'arresto. A parte, infatti, la oggettiva difficoltà di sondare stati soggettivi non ancorati a pregresse manifestazioni di rifiuto di logiche e stili mafiosi, in linea generale - come si è detto - le collaborazioni, favorite da una scelta di politica legislativa di tipo premiale ed incentivante,

⁴ Il nome del "Papa" come esponente di Cosa Nostra compare per la prima volta nel cosiddetto rapporto dei 162, del quale la sentenza di primo grado fa cenno a pag. 1499, divenuto atto fondamentale per la costruzione del primo maxiprocesso: la sentenza contro Abbate Giovanni ed altri, resa dalla Corte d'Assise è stata acquisita all'udienza del 6/5/1994, al pari di quella di appello e di quella resa dalla Corte di Cassazione il 30 Gennaio 1992.

scontano di per se stesse una motivazione di tipo utilitaristico e sfuggono, in linea di massima, ad un inquadramento in termini prettamente morali o spirituali.

Deve, comunque, rimarcarsi che la posizione di spicco (capo del “mandamento” di Caccamo) assunta da svariati anni in Cosa Nostra dal Giuffrè ha trovato conferma nella quantità e qualità dei procedimenti definiti e pendenti a suo carico per fatti di mafia, risultanti dalla posizione giuridica prodotta dal Procuratore Generale. Inoltre, le indicazioni sui luoghi della latitanza di Michele Greco e sul ruolo rivestito dal Giuffrè nel proteggerla sono state acclamate con la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo il 15 marzo 1994 nei confronti di Farinella Giuseppe + 19, irrevocabile il 18 aprile 1995, prodotta dal Procuratore Generale, in questo dibattimento, all’udienza del 25 marzo 2004.

In essa, infatti, nella parte relativa alla posizione dell’imputato Antonino Giuffrè, sulla scorta delle attendibili propalazioni del collaboratore di giustizia Benedetto Galati, si rileva che pochissimi erano al corrente dei luoghi della latitanza di Michele Greco, cioè lo stesso Galati, Mario Prestifilippo, Giuseppe Zaza ed Antonino Giuffrè, e si afferma:

<<Michele Greco aveva trascorso lunghi periodi di latitanza in territorio di Caccamo, di Montemaggiore Belsito e di Sciara, in zone, cioè, sotto il controllo assoluto di Francesco Intile, indicato come il capo mafia indiscusso di quella zona (...). Tutto ciò fino a quando l’Intile non venne arrestato perchè poi faceva da garante, in ordine alla latitanza di Michele Greco, Giuffrè Antonino, soprannominato “manomozza”, mafioso molto pericoloso e influente. In sostanza, fino a quando l’Intile rimase libero, egli era soltanto a

conoscere il luogo dove il greco veniva nascosto (oltre beninteso i personaggi già indicati; quindi tale compito passò al Giuffrè>>).

Non risulta, poi, in alcun modo che l'odierno imputato abbia avuto modo di occuparsi del Giuffrè, suscitando in lui sentimenti di vendetta che non traspaiono dalla deposizione, nella quale il collaborante ha ben precisato i limiti delle proprie conoscenze.

Né, infine, avuto riguardo alla mole di informazioni che lo stesso Giuffrè ha fornito in altri procedimenti, è sostenibile che le sue indicazioni scaturiscano dal proposito di accreditarsi come pentito. Senza dire che proprio i limiti delle conoscenze sull'odierno imputato trovano una plausibile spiegazione nel fatto che gli episodi per cui è processo non intercettano né i luoghi, né, soprattutto, l'epoca in cui si colloca la militanza mafiosa del Giuffrè, iniziata nel 1980.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può disconoscersi la valenza di riscontro delle indicazioni del Giuffrè, attinte nell'ambito dell'*entourage* di Michele Greco all'epoca in cui egli ne curò la latitanza, e come tali non assimilabili a voci correnti nel pubblico, non riferibili dai testimoni ai sensi dell'articolo 194 comma terzo c.p.p.

Né, infine, la circostanza che lo stesso Giuffrè non abbia fatto menzione dell'odierno imputato in sede di formazione del "Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" incide sulla utilizzabilità delle sue dichiarazioni, giacchè tale sanzione, - posta dall'articolo 16 quater comma 9 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica nella L. 15 marzo 1991 n. 82 (introdotto nel corpo del citato D.L. dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001 n. 45)

che colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale medesimo - trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque, alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (ex plurimis, Cass. pen. sez V, sentenza n. 18061 del 13 maggio 2002).